



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE ANALITICA DA LABORATORIO,
COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE**

CIG _____

tra

ARPAV

e

- la società/RTI/Consorzio

Premessa	3
Art. 1 – Norme regolatrici	3
Art. 2 – Oggetto	4
Art. 3 – Termini di esecuzione e durata del Contratto	4
Art. 4 – Importo contrattuale	4
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura	5
Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	5
Art. 7 – Obblighi di riservatezza	6
Art. 8 - Trattamento dei dati personali	6
Art. 9 – Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva	9
Art.10 – Adeguamenti tecnologici	9
Art. 11 – Clausola di revisione del prezzo	8
Art. 12 – Sopravvenuta attivazione Convenzione	8
Art. 13 – Subappalto e sub-contratti	8
Art. 14 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 15 – Garanzia definitiva	10
Art. 16 – Recesso	11
Art. 17 – Recesso per giusta causa	11
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito	11
Art. 19 – Penali	12
Art. 20 – Risoluzione per inadempimento	12
Art. 21 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	12
Art. 22 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	13
Art. 23 –Varianti	13
Art. 24 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile tecnico	13
Art. 25 – Verifica di conformità	14
Art. 26 – Fatturazione e pagamenti	14
Art. 27 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore	15
Art. 28 – Elezioni di domicilio	16
Art. 29 – Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenza	16
Art. 30 – Brevetti industriali e diritti d'autore	16
Art. 31 – Foro di competenza	16
Art. 32 – Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione	17
Art. 33 – Rinvio	17

Premesso che:

1. con Delibera del Direttore Generale n. ___ del ___/___/_____, l'Agenda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV) ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), una procedura aperta per l'affidamento della fornitura e installazione, in sette lotti, di strumentazione analitica da laboratorio comprensiva dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piú vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ___ Serie Speciale del ___/___/2019, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel sito dell'ARPAV in data ___/___/2019, nei quotidiani _____, _____, _____ e _____ in data ___/___/2019;
3. con verbale n. _ del ___/___/20__ la Commissione giudicatrice ha definito, per ciascun lotto, la graduatoria provvisoria;
4. con Delibera del Direttore Generale n. ___ del _____, sono state approvate le graduatorie provvisorie e aggiudicati definitivamente i lotti della gara, in particolare la fornitura di _____ (lotto ___) in favore di _____;
5. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
6. ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, sono stati effettuati in capo all'Appaltatore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
7. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 c.9 del Codice;
8. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse prestazioni da eseguire e per la formulazione dell'offerta;
9. l'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, l'Offerta economica e il suo Dettaglio, il Capitolato tecnico e tutti gli atti e i documenti richiamati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti da ARPAV prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate da ARPAV.

ARPAV provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e l'installazione di _____
comprensiva dell'assistenza tecnica in garanzia di 24 mesi e del servizio triennale di manutenzione programmata preventiva e correttiva on-site del tipo full risk.

Tutte le parti di ricambio, le parti soggette a usura e i materiali di consumo che saranno sostituiti durante le attività di assistenza tecnica in garanzia e durante il servizio triennale di manutenzione preventiva e correttiva, sono incluse nel prezzo di appalto.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato tecnico.

Art. 3 – Termine di esecuzione e durata del contratto

Il termine entro il quale la strumentazione dovrà essere installata ed effettuato il collaudo tecnico funzionale, è fissato in 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La fornitura è comprensiva del servizio di assistenza tecnica in garanzia di 24 mesi e del servizio di manutenzione (programmata preventiva e correttiva on-site del tipo full risk) di 36 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 - Importo contrattuale

I prezzi convenuti sono quelli unitari proposti dall'Appaltatore con la Dichiarazione di Offerta.

Detti prezzi sono determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, fatta salva la clausola di revisione periodica di cui al successivo art. 11, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio.

L'importo contrattuale per la realizzazione dell'appalto, è determinato, IVA esclusa, come segue:

€ _____/___ (_____/___), per la fornitura di _____;

€ _____/___ (_____/___), per il servizio di manutenzione preventiva e correttiva on site di tipo full-risk, della durata di 36 mesi;

Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00 (zero/00).

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a € _____/___.(_____)

Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che

venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ARPAV e/o da terzi.

ARPAV, per lo scarico e carico dei materiali presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle medesime.

L'Appaltatore dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPAV, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra ARPAV si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. 2016/679/UE (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-18 e 21 della citata normativa.

ARPAV tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.arpa.veneto.it.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dai seguenti Capi: I ("Principi"); III ("Diritti dell'interessato"); IV ("Titolare del trattamento e responsabile del trattamento") e V ("Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni Internazionali") del sopra richiamato GDPR con particolare attenzione per quanto riguarda le misure tecniche ed organizzative che debbono essere messe in atto per garantire e dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa innanzi citata, anche in riferimento alla pubblicazione sul sito web di ARPAV.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e, comunque, conformemente al disposto dalla normativa di cui sopra, tra cui l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento UE 679/2016 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare le "Persone autorizzate al trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare preventive ed adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'art. 32.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'ARPAV e/o di terzi.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver stipulato e si impegna fin d'ora a produrre a prima e semplice richiesta la polizza assicurativa, a beneficio di ARPAV e/o di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Agenzia, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare ad ARPAV, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a Euro 3.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto.

Art. 10 – Adeguamenti tecnologici

Durante la fase di definizione e/o completamento del servizio/fornitura, l'Ente Appaltante si riserva di richiedere o di accettare la proposta di variazioni finalizzate al miglioramento funzionale e prestazionale dei sistemi e dei servizi resi, ovvero atte ad accogliere componenti applicative o soluzioni tecniche suggerite nell'avvento di nuove tecnologie. Qualora si dovesse rendere necessario fornire soluzioni diverse da quelle inizialmente proposte in sede di offerta, queste dovranno essere sostituite, a parità di prezzo, da soluzioni con caratteristiche medesime o superiori sia in termini qualitativi che funzionali. In tutti i casi, ed anche se dovute a cause di impossibilità sopravvenuta per caso fortuito o forza maggiore, l'approvazione delle variazioni potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti equivalente sotto il profilo economico e degli obiettivi di progetto. Le varianti dovranno essere formalizzate e sottoscritte per accettazione da entrambe le Parti. Nel caso in cui si rendessero necessarie per la correzione di errori di dimensionamento, di identificazione dei componenti proposti o di condizioni non inizialmente previste dall'impresa con la propria offerta, tali varianti dovranno essere a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 11 - Clausola di revisione periodica del prezzo

I prezzi si intendono immodificabili fatto salvo quanto di seguito riportato.

I prezzi contrattuali potranno essere aggiornati annualmente con riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI).

L'aggiornamento revisionale del prezzo convenuto per il servizio di manutenzione triennale, che dovrà essere richiesto – a pena di decadenza – entro 90 giorni dall'inizio di ogni nuovo anno, potrà essere concesso a partire dal terzo anno di servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 511 della L.208/2015 così come richiamato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016. In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

La variazione del prezzo riconosciuta nella misura corrispondente agli indici di cui al comma 2, costituisce il limite massimo oltre il quale la stazione appaltante non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

Art. 12 – Sopravvenuta attivazione Convenzione

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o da Consip Spa inerente la fornitura/servizio oggetto del presente appalto con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 c.13 Legge 135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per la stazione appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità e senza che l'Appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26 c. 3 della L.488/99.

Art. 13 – Subappalto e sub-contratti

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alla ditta _____

ARPAV non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto, l'Appaltatore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARPAV non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, ARPAV procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ARPAV, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad ARPAV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ARPAV, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da ARPAV inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In esecuzione di quanto sopra, l'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato è: _____ e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.

ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 15 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa da _____ ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di ARPAV.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, per il 50% dell'importo originario ad avvenuto positivo collaudo dell'apparecchiatura e per il restante 50 % si procede allo svincolo progressivo del 10% alla conclusione di ogni anno di contratto. Lo svincolo è automatico, senza

necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori (fatture di pagamento, certificato di verifica della conformità o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione).

Art. 16 - Recesso

ARPAV ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ARPAV.

In caso di recesso dell'ARPAV, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo della fornitura/servizio non eseguita.

Art. 17 - Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura/servizio, ovvero in caso di sopravvenuta Convenzione di cui all'art. 12, ARPAV potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

E' fatto altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n.** _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 - Penali

L'Appaltatore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 11 del Capitolato tecnico. L'Appaltatore riconosce ad ARPAV la compensazione del credito derivante dall'applicazione di penali con quanto dovuto all'Appaltatore, ovvero, in difetto, di avvalersi della garanzia definitiva.

L'ammontare della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 20.

Art. 20 - Risoluzione per inadempimento

ARPAV si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini contrattuali da parte dell'Appaltatore previsti nel Capitolato tecnico. In tal caso ARPAV ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che ARPAV, potrà risolvere il presente contratto previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nel caso di mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAV.

ARPAV può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 21 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Amministrazione dichiara, fin d'ora, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92 della legge n. 159/2011; per tanto la validità del contratto resta subordinata all'esito delle informative prefettizie relative agli accertamenti dell'antimafia; in caso di esiti ostativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, 3 comma, del D. lgs. n.159/2011, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.

ARPAV ha altresì diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, ARPAV potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Art. 22 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ARPAV proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ARPAV ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 23 - Varianti

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, il presente contratto nel periodo di esecuzione, è soggetto alle seguenti modifiche:

- revisione periodica del prezzo di cui all'art. 11 del contratto
- proroga tecnica di 180 giorni di cui all'art. 3 del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da ARPAV. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 24 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile tecnico

ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il dott./dott.ssa _____, (tel. _____, e-mail: _____).

Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, di controllare, in accordo con i competenti uffici, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ogni fattura.

Responsabile tecnico individuato dall'Appaltatore che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è _____

Art. 25 – Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica finale sulla regolarità della fornitura e del servizio resi durante il periodo di vigenza contrattuale, viene effettuata non oltre sei mesi dalla conclusione del contratto, a conclusione della quale verrà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità.

Art. 26 - Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 l'Appaltatore emette fatture distinte per le seguenti prestazioni:

- 1) fattura/e ad avvenuto collaudo tecnico funzionale della strumentazione riportante il prezzo complessivo offerto;
- 2) fatture trimestrali posticipate, riportanti la quota di un dodicesimo del prezzo complessivo offerto per il servizio di manutenzione;

Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso il Servizio Economico Finanziario e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) e dovranno:

- essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
- specificare il CIG n. _____ e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, entro 30 giorni, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere.

Il pagamento della prima fattura è effettuato a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento, previa verifica di avvenuto positivo collaudo dell'apparecchiatura offerta.

Le fatture trimestrali, posticipate, relative al servizio di manutenzione saranno ammesse al pagamento previa attestazione di regolare esecuzione del servizio reso da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la fornitura/servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte in caso di mancata produzione del Documento di cui sopra.

Art. 27 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si impegna inoltre:

- a) prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale e i mezzi necessari per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto, ivi compresi gli allegati;
- b) garantire la continuità della fornitura/servizio assimilata a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato dall'ARPAV che non potrà in nessun caso essere sospeso, neanche in caso di scioperi, malattia, ferie del personale impiegato o indisponibilità del mezzo di trasporto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate dall'Agenzia;
- c) predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
- f) comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 20.

L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titoli indicativi, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 28 - Elezioni di domicilio

Agli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede di _____.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante Pec (posta elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi:

ARPAV: protocollo@pec.arpav.it

Appaltatore: _____

al quale saranno notificati tutti gli atti e le comunicazioni relativi al contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Art. 29 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

Ai sensi dell'art. 26 c.3 bis e 3 ter del D.Lgs.163/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da Arpav, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte dell'Appaltatore. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

Art. 30 – Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesima.

ARPAV si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 31 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Padova.

Art. 32 - Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Codice. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ARPAV le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l'importo di € _____ (_____/00) Iva inclusa e quelle relative alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato che saranno comunicate dall'Agenzia.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario ARPAV sul conto IT 74 T 01030 12134 000001028164 presso la tesoreria del MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Padova - Via VIII Febbraio 5, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG n. _____ in adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012".

Art. 33 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARPAV

Per l'Appaltatore

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente